

Informazioni sulle segnalazioni whistleblowing

A) CANALI BMW ITALIA

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio" ha allargato in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di segnalazioni.

BMW Italia S.p.A. (di seguito anche solo "**BMW Italia**" o la "**Società**") ha adottato il presente documento che disciplina le modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni di violazioni (di seguito anche "**Segnalazioni**").

Chi può segnalare?

Tutti i soggetti interni ed esterni alla Società (di seguito i "**Segnalanti**") espressamente indicati all'art. 3, commi 3 e 4 del D.lgs. 24/2023.

Quali tipologie di situazioni posso segnalare?

Possono essere segnalati i comportamenti, atti od omissioni (di seguito anche "**Violazioni**") che consistono, ad esempio, in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società;
- 2) mancato rispetto delle normative dell'Unione europea o nazionali indicate nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 o dalla direttiva (UE) 2019/1937, relative ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) lesioni degli interessi finanziari dell'UE e delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un indebito vantaggio fiscale.

L'elenco completo delle Violazioni è riportato nell'art. 2 del D.Lgs. 24/2023.

Quali tutele sono previste?

BMW Italia garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta, dei contenuti della Segnalazione, nonché della documentazione allegata all'atto della stessa o successivamente raccolta o elaborata. In particolare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il consenso espresso del Segnalante stesso.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza e a trattarle solo per quanto necessario a dare un adeguato seguito alle stesse.

La violazione della tutela della riservatezza del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare e sarà sanzionata da BMW Italia.

Inoltre, nei confronti del Segnalante non è consentita alcuna forma di discriminazione diretta o indiretta o di ritorsione, posta in essere in ragione della segnalazione effettuata.

La tutela del Segnalante si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Tali tutele si applicano anche in favore dei seguenti soggetti:

- dei facilitatori, ovvero di coloro che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto stabile ed abituale;
- enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

È lasciata impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione.

Dove e come posso inviare una segnalazione?

Tutti i Segnalanti possono inviare le Segnalazioni mediante uno dei seguenti canali della Società:

- 1) strumento informatico di "SpeakUP Line" accedendo alla seguente URL www.speakupfeedback.eu/web/bmwitaliaspa/it usando il codice di accesso "07798" o contattando, con il medesimo codice, il numero di telefono gratuito 800-787639.
- 2) effettuando una segnalazione verbale contattando il Servizio Compliance della Società ai seguenti recapiti: 02 51610335
Tale Segnalazione verbale, previo consenso documentato del Segnalante, potrà essere registrata, attraverso gli strumenti aziendali, da parte del soggetto che riceve la stessa.

La gestione dei canali di Segnalazione è affidata a un ufficio interno di BMW Italia appositamente designato, autonomo e formato (di seguito "Gestore della Segnalazione").

La Segnalazione presentata ad un soggetto o tramite canali diversi da quelli precedentemente indicati è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore della Segnalazione, con mezzi idonei a garantire la riservatezza del Segnalante, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Cosa succede una volta che ho inviato la mia segnalazione?

In tutte le fasi sarà assicurata la riservatezza dell'identità del Segnalante e della persona coinvolta o comunque menzionata nella Segnalazione.

Nello specifico, una volta inviate le informazioni attraverso uno dei canali previsti, il Gestore della Segnalazione provvede a:

- rilasciare al Segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa;
- esaminare le informazioni ricevute, chiedendo, ove necessario, al Segnalante e/o al Segnalato delle interlocazioni o un'integrazione documentale;
- dare seguito alla Segnalazione, valutando la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate, agendo nel rispetto delle previsioni della procedura aziendale interna "Procedura per la gestione delle violazioni (whistleblowing)";
- inviare al Segnalante un riscontro sulla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione; tale avviso viene trasmesso anche nel caso in cui, all'esito dell'indagine la segnalazione risulti irrilevante, assolutamente infondata o di lieve entità.

Sulla base di un'attenta analisi della Segnalazione, BMW Italia adotterà le opportune misure atte alla risoluzione dell'eventuale problematica accertata.

B) CANALI BMW AG

Altri canali per le segnalazioni verso il BMW Group

La capogruppo BMW AG mette a disposizione un ulteriore canale corporate di whistleblowing gestito a livello centrale, tramite sezione dedicata del medesimo strumento informatico ("SpeakUP Line"), reperibile sul sito internet di BMW AG ([LINK](#)) oltreché sulla intranet e sito internet di BMW Italia S.p.A..

C) CANALI ESTERNI: ANAC

Il Segnalante, inoltre, può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nei casi in cui, al momento della presentazione della Segnalazione stessa, ricorra una delle seguenti condizioni:

- qualora non sia stato previsto, all'interno di BMW Italia, un canale di segnalazione interna ovvero quando lo stesso, anche se previsto, non è attivo;
- quando il canale adottato non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.lgs. 24/2023;
- quando la Segnalazione effettuata non ha avuto seguito;
- quando il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione a BMW Italia, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- quando il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La riservatezza dell'identità del Segnalante, del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione è garantita da strumenti di crittografia.

Le Segnalazioni all'ANAC possono essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.